

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili

04

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite

05

ACCERTAMENTO - Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale

06

TRIBUTI LOCALI - IRAP - Presupposto soggettivo

TUTELA E SICUREZZA

07

SICUREZZA SUL LAVORO

08

Leggi In evidenza

10

Scadenze

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Detrazioni "edilizie" - Chiarimenti (risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco 27.1.2022)

Nel corso di Telefisco 2022, alcune risposte dell'Agenzia delle Entrate hanno riguardato le detrazioni per interventi "edilizi".

Bonus facciate

Anzitutto, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che, con riguardo al *bonus* facciate di cui ai co. da 219 a 223 dell'[art. 1](#) della L. 160/2019, nel caso di interventi sia influenti, sia non influenti dal punto di vista termico (ad esempio gli interventi di sola pulitura o di sola tinteggiatura esterna), non operano le esclusioni dagli obblighi di apposizione del visto di conformità e di attestazione di congruità delle spese.

L'[art. 1](#) co. 29 della L. 234/2021, infatti, dispone chiaramente (tant'è che la questione si ritiene non necessitasse di ulteriori chiarimenti) che, ai fini dei *bonus* edilizi diversi dal superbonus, sono esclusi dagli obblighi di apposizione del visto di conformità e di attestazione di congruità delle spese previsti dal DL [157/2021](#), in caso di opzione per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020, gli interventi classificati come attività di edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del *bonus* facciate.

Per questa detrazione, quindi, nel caso si opti per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per lo sconto sul corrispettivo, ex [art. 121](#) del DL 34/2020, visto di conformità e attestazione di congruità delle spese sono sempre necessari.

Superbonus del 110% - Calcolo della percentuale di completamento ai fini della proroga

Le spese per interventi agevolati con il superbonus, di cui all'[art. 119](#) del DL 34/2020, ai sensi del co. 1-bis dell'[art. 121](#) del DL 34/2020, possono dare luogo all'esercizio delle opzioni di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020 solo a lavori ultimati, oppure, prima della loro ultimazione, solo sulla base di stati di avanzamento dei lavori, nel numero massimo di due, ciascuno dei quali corrispondente a una percentuale di completamento dei lavori non inferiore al 30%.

L'applicazione del superbonus presuppone inevitabilmente l'effettuazione degli interventi "trainanti" di efficienza energetica di cui al co. 1 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020 e/o degli interventi "trainanti" di riduzione del rischio sismico di cui al successivo comma 4.

In presenza di capitolati di appalto che contemplano interventi sia di efficienza energetica, sia di riduzione del rischio sismico, la risposta a interpello DRE Veneto n. [907-1595/2021](#) prima e, da ultimo, anche la risposta a interpello dell'Agenzia 27.1.2022 n. [53](#) hanno chiarito che la verifica del superamento della soglia di completamento del 30% dei lavori complessivi, ai fini della "validità" del SAL dell'ottica dell'esercizio delle opzioni di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020, può essere fatta in modo disgiunto, separando di fatto i due ambiti di intervento.

Diversamente, sempre con riguardo al superbonus del 110%, per verificare la possibilità di fruire della finestra temporale agevolata più ampia stabilita dai co. 3-bis e 8-bis dell'[art. 119](#) del DL 34/2020 rispetto a quella "base" del 30.6.2022 ([art. 119](#) co. 1 e 4 del DL 34/2020) nei casi in cui viene prevista una proroga del termine subordinatamente al raggiungimento di una determinata percentuale di completamento dell'intervento complessivo entro una determinata data precedente, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. [791/2021](#), ed in tal senso anche una risposta fornita nel corso della videoconferenza, ha chiarito che la verifica del requisito del superamento della richiesta percentuale di completamento dell'intervento complessivo va effettuata avendo riguardo all'intero intervento e non soltanto alla sua parte che rientra nell'ambito di applicazione del superbonus.

Eliminazione delle barriere architettoniche - Limite massimo di spesa detraibile

Con un'altra risposta, l'Agenzia ha precisato che per gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'[art. 16-bis](#) co. 1 lett. e) del TUIR, che rientrano tra quelli "trainati" per i quali si può beneficiare del superbonus, di cui all'[art. 119](#) del DL 34/2020, ove effettuati congiuntamente agli interventi

trainanti di riqualificazione energetica o antisismici, il limite massimo di spesa è di 96.000,00 euro per ogni unità abitativa comprensiva delle sue pertinenze, anche se accatastate separatamente.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, le relative spese, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, vanno considerate, dal condomino o dall'unico proprietario dell'intero edificio (fino a 4), in modo autonomo ai fini dell'individuazione del limite di spesa ammesso alla detrazione. Se l'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche è "trainato" da un intervento antisismico, il limite di 96.000,00 euro va complessivamente considerato tenendo conto anche delle spese sostenute per tale intervento antisismico.

Superbonus del 110% nel 730 precompilato - Visto di conformità non necessario

Nel caso in cui un contribuente detragga il superbonus del 110% nel modello 730 precompilato e modifichi i dati in esso contenuti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non è necessario richiedere il visto di conformità.

Superbonus del 110% nel modello REDDITI - Visto di conformità detraibile

L'[art. 1](#) co. 28 lett. h) della L. 234/2021 ha stabilito che, ai fini del superbonus del 110% di cui all'[art. 119](#) del DL 34/2020, in caso di fruizione diretta nella propria dichiarazione dei redditi è necessario richiedere il visto di conformità, fatta salva l'ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata "direttamente dal contribuente all'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale". Rimane fermo che il visto di conformità sull'intera dichiarazione è necessario nei casi normativamente previsti e che, in questi casi, il visto sull'intera dichiarazione assorbe l'obbligo introdotto dal citato co. 28.

Ai sensi dell'[art. 119](#) co. 15 del DL 34/2020, rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per il visto nel caso in cui il contribuente fruisca del superbonus nella propria dichiarazione dei redditi.

Se l'apposizione del visto di conformità è assorbita da quella relativa al visto sull'intera dichiarazione, l'Agenzia ha precisato che sono detraibili soltanto le spese che riguardano l'apposizione del visto relativamente al solo superbonus che sono evidenziate separatamente nel documento giustificativo.

Asseverazione della congruità delle spese - Prezziari DEI

Ai fini dell'opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per lo sconto sul corrispettivo, di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020, il nuovo co. 1-ter (introdotto dal DL [157/2021](#) prima e riproposto dall'[art. 1](#) co. 29 della L. 234/2021) prevede per la generalità delle detrazioni "edilizie", oltre all'obbligo del visto di conformità, che i tecnici abilitati asseverino la congruità dei prezzi, secondo le disposizioni del co. 13-bis dell'[art. 119](#) del DL 34/2020.

Il nuovo co. 13-bis citato, modificato dalla L. [234/2021](#), prevede che per l'asseverazione della congruità dei prezzi, richiesta per fruire del superbonus, occorre fare riferimento, oltre ai prezziari individuati dal DM 6.8.2020 "Requisiti", anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del ministro della Transizione ecologica, da adottare entro il 9.2.2022.

I prezziari individuati con il DM "Requisiti" per gli interventi di efficientamento energetico (anche ammessi al superbonus), sono applicabili anche:

- per gli interventi antisismici di cui ai co. da 1-bis a 1-septies dell'[art. 16](#) del DL 63/2013 (sismabonus e super sismabonus);
- per gli interventi che beneficiano del *bonus* facciate, di cui all'[art. 1](#) co. 219 ss. della L. 160/2019;
- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'[art. 16-bis](#) co. 1 del TUIR.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, seppur le novità introdotte dalla L. [234/2021](#) siano in vigore dall'1.1.2022, le disposizioni abbiano valenza interpretativa e che quindi si applichino retroattivamente.

art. 119 DL 19.5.2020 n. 34

art. 121 DL 19.5.2020 n. 34

Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 27.1.2022

Il Quotidiano del Commercialista del 28.1.2022 - "Bonus facciate sempre con visto e congruità in caso diopione" - Zeni

Il Sole - 24 Ore del 28.1.2022, p. 38 - "Niente visto di conformità per il 110% in precompilata" - De Stefani - Gavelli

Il Sole - 24 Ore del 28.1.2022, p. 38 - "Villette, Sal calcolato su tutti i lavori" - De Stefani

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite - Perdite su crediti - Cessione pro soluto del credito - Deducibilità della perdita - Condizioni (Cass. 25.1.2022 n. 2229)

L'ordinanza della Corte di Cassazione 25.1.2022 n. [2229](#) torna sul tema della deducibilità delle perdite derivanti dalla cessione *pro soluto* del credito, confermando, nella sostanza, le conclusioni cui era già giunta l'ordinanza 3.3.2021 n. [5790](#).

Esclusione della possibilità di qualificare le perdite da realizzo come minusvalenze

Il primo aspetto di interesse affrontato dalla pronuncia in esame attiene all'ambito oggettivo dell'[art. 101](#) co. 5 del TUIR.

Si ricorda che, in base a tale disposizione, le perdite su crediti sono deducibili "in ogni caso" se il debitore è assoggettato alle seguenti procedure e istituti assimilati:

- fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa;
- concordato preventivo;
- amministrazione straordinaria;
- accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell'[art. 182-bis](#) del RD 267/42;
- piano attestato di risanamento ex [art. 67](#) co. 3 lett. d) del RD 267/42.

Le perdite su crediti sono, inoltre, deducibili "in ogni caso" se il debitore è assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle interne, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

In caso di debitori non assoggettati a procedure concorsuali, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi.

Proprio con riferimento a tale ultima ipotesi, in passato si è posto il dubbio se rientrassero nell'ambito oggettivo della disposizione:

- solo le perdite per inesigibilità determinate internamente, tramite un processo di stima: in questo caso, il credito permane nella sfera giuridica e patrimoniale del creditore e rimane iscritto, pur se decurtato (o, al limite, azzerato), nell'attivo del relativo Stato patrimoniale o, comunque, nei libri o registri relativi all'impresa;
- oppure anche le perdite che emergono nel contesto di un atto realizzativo: in tale ipotesi, la titolarità giuridica del credito è trasferita o estinta e, di norma, il credito è cancellato sia dal bilancio, sia dai libri e registri dell'impresa.

Secondo l'orientamento di parte della dottrina (cfr., tra gli altri, circ. Assonime 13.5.2013 n. 15, § 1.2.2, Vicini Ronchetti A. "Spunti e considerazioni sulla deducibilità fiscale delle perdite su crediti", *Rivista di diritto tributario*, 7-8, 2002, p. 1/707 ss.), le perdite da realizzo dovrebbero essere ricondotte tra le minusvalenze da realizzo, vale a dire nell'ambito applicativo dell'[art. 101](#) co. 1 del TUIR, senza necessità di fare riferimento agli elementi certi e precisi.

Secondo la pronuncia in commento, invece, la cessione *pro soluto*, se effettuata a un valore inferiore a quello nominale, genera una perdita su crediti e non una minusvalenza.

La posizione dei giudici di legittimità appare conforme a quella dell'Agenzia delle Entrate (circ. 1.8.2013 n. [26](#), § 2 e 3) e, soprattutto, all'attuale contesto normativo, posto che, in base all'[art. 101](#) co. 5 del TUIR vigente dal 2013, gli elementi certi e precisi, atti a rendere deducibile la perdita, sussistono altresì "*in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili*".

Per le imprese che applicano i principi contabili interni, tra le ipotesi che comportano la cancellazione del credito dal bilancio e la conseguente deducibilità della perdita, l'OIC 15 contempla anche la vendita del credito (compreso il *factoring* con cessione *pro soluto* che comporti il trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito).

Secondo la circ. Assonime 18/2014, anche cessioni formalmente qualificate *pro solvendo* dovrebbero dare diritto alla deducibilità della perdita nelle ipotesi in cui possano considerarsi *pro soluto*: è questo il caso, ad esempio, della presenza della clausola di restituzione al cessionario delle somme recuperate in eccesso rispetto al corrispettivo pattuito anche dopo l'attivazione della garanzia. Tale opinione (per quanto mai espressamente avallata dall'Amministrazione finanziaria) appare fondata, posto che valorizza il requisito del trasferimento sostanziale di tutti i rischi.

Inerenza della perdita su crediti

Secondo l'ordinanza in oggetto, indipendentemente dalla circostanza che la cessione del credito *pro soluto*

sia ricondotta tra le minusvalenze patrimoniali (ex [art. 101](#) co. 1 del TUIR) o tra le perdite su crediti (ex [art. 101](#) co. 5 del TUIR), il conseguente componente negativo di reddito è deducibile solo se inerente.

In questo caso, ad avviso dei giudici di legittimità, "l'incongruenza di un onere sulla base del parametro medio dell'imprenditore può costituire un forte indicatore della non inerenza della componente negativa e del suo carattere erogatorio, anziché produttivo". Pertanto, la società che ha effettuato la cessione di credito *pro soluto* deve essere in grado di rappresentare le ragioni di convenienza economica che hanno determinato l'accettazione di un corrispettivo molto inferiore al valore nominale dei crediti ceduti.

Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte sembra quindi tornare a intendere il principio di inerenza in termini "quantitativi" (conformemente alla precedente ordinanza 5790/2021), discostandosi invece dalla nozione di inerenza puramente "qualitativa", che si è affermata ultimamente (tra le tante, si vedano Cass. 11.1.2018 n. [450](#) e 18.1.2022 n. [1449](#)).

art. 101 co. 5 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 109 co. 5 DPR 22.12.1986 n. 917

Il Quotidiano del Commercialista del 26.1.2022 - "Perdite su crediti deducibili solo se inerenti" - Fornero

Cass. 25.1.2022 n. 2229

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Perdite su crediti" - Fornero L. - Latorraca S. Scheda n.

1341.01 in Agg. 11/2021 - "Principio di inerenza" - Cotto - Fornero

ACCERTAMENTO

[Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale - Applicazione degli ISA per il periodo 2020 - Effetti del COVID-19 - Ipotesi di disapplicazione \(risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco 2022\)](#)

Nel corso di Telefisco 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione delle cause di esclusione dagli ISA introdotte in conseguenza dell'emergenza sanitaria.

Nuove cause di esclusione operative per il 2020

In aggiunta alle ordinarie ipotesi di esclusione, il DM [2.2.2021](#) ha disposto che, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2020, gli ISA non si applicano ai contribuenti che:

- hanno subito una diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo precedente;
- hanno aperto la partita IVA dall'1.1.2019;
- esercitano, in maniera prevalente, attività economiche che hanno subito limitazioni a causa di provvedimenti restrittivi adottati (individuate mediante i codici attività riportati nella tabella n. 2 allegata alle istruzioni dei modelli ISA per il 2020 - Parte generale).

Ricorrendo tali condizioni di esclusione, permane comunque l'obbligo di presentare i modelli ISA per la comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all'interno dei relativi modelli. Inoltre, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici previsti dal regime premiale.

Causa di esclusione per riduzione di ricavi o compensi

In relazione alla causa di esclusione operante per riduzione di ricavi e compensi, nel corso di Telefisco 2022, è stato precisato che, nell'operare il raffronto tra le due annualità, non devono essere considerati i maggiori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, dichiarati per migliorare il punteggio di affidabilità.

Sussistenza di più condizioni di esclusione

Ove ricorrano più cause di esclusione legate all'emergenza COVID, non esiste una precisa successione da rispettare in sede di compilazione della dichiarazione, essendo rimessa al contribuente la scelta di quale indicare.

Così, se si è verificata una riduzione di almeno il 33% di ricavi e compensi e l'attività prevalente è tra quelle escluse per aver subito restrizioni nello svolgimento, si può autonomamente scegliere se indicare nel modello REDDITI la causa di esclusione contraddistinta dal codice 15, oppure 17.

Impossibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi

Nella circ. Agenzia delle Entrate [6/2021](#) (§ 3.2) era stato indicato che i contribuenti che risultano esclusi dall'applicazione degli ISA, ma che sono comunque tenuti alla presentazione del relativo modello, possono evitare l'acquisizione dei dati elaborati dall'Agenzia e resi disponibili nel Cassetto fiscale, limitandosi alla sola

compilazione del modello. Dunque, tali soggetti devono:

- dichiarare nel quadro RE/RF/RG del modello REDDITI la specifica causa di esclusione;
- compilare il modello ISA, prescindendo dall'importazione delle variabili "precalcolate" e senza effettuare il calcolo;
- allegare il modello ISA al modello REDDITI.

Ricorrendo tale ipotesi (che interessa anche le cause di esclusione legate al COVID), l'Agenzia delle Entrate esclude la possibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il proprio punteggio in quanto, mancando i dati "precalcolati", non ci sarebbe la materiale possibilità di determinare l'importo di tali ulteriori componenti positivi. In ogni caso, anche in presenza di un risultato ISA, questo non potrebbe ritenersi affidabile operando il contribuente in un contesto economico o in condizioni significativamente diverse da quelle prese a riferimento per la costruzione degli indici.

Condizioni per l'utilizzo della causa di esclusione per non normale svolgimento dell'attività

Un ultimo chiarimento attiene all'operatività della causa di esclusione generica relativa al "periodo di non normale svolgimento dell'attività" per i contribuenti che, pur avendo sopportato difficoltà economiche conseguenti alla pandemia, non soddisfano le condizioni di esclusione legate al COVID. Secondo l'Agenzia, l'ulteriore misura adottata per far fronte alla situazione pandemica, ossia l'introduzione di appositi correttivi al funzionamento degli ISA, garantirebbe ai soggetti che non possono beneficiare delle nuove cause di esclusione una corretta applicazione degli indici. Non sarebbe quindi possibile invocare, quantomeno automaticamente, la causa di esclusione relativa al non normale svolgimento dell'attività.

art. 9 bis DL 24.4.2017 n. 50

DM 2.2.2021 Ministero dell'Economia e delle finanze Circolare

Agenzia Entrate 4.6.2021 n. 6

Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 27.1.2022

Il Sole - 24 Ore del 27.1.2022, p. 33 - "Isa, nessuna disapplicazione fuori dalle esclusioni di legge" - Pegorin - Ranocchi

Il Sole - 24 Ore del 27.1.2022, p. 34 - "L'esonero Covid esclude la facoltà di elevare i ricavi" - Pegorin - Ranocchi

TRIBUTI LOCALI

IRAP - Presupposto soggettivo - Imprenditori e professionisti individuali - Esclusione da IRAP dal 2022 - Novità della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) - Applicabilità alle imprese individuali (risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco 2022)

Nel corso di Telefisco 2022, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, dal 2022, anche le imprese familiari, in considerazione della natura di impresa individuale e non collettiva (associativa), sono escluse da IRAP.

Quadro normativo di riferimento

A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2022, l'[art. 1](#) co. 8 della L. 234/2021 prevede che l'IRAP non sia più dovuta dalle persone fisiche esercenti:

- attività commerciali (ex [art. 3](#) co. 1 lett. b) del DLgs. 446/97);
- arti e professioni (ex [art. 3](#) co. 1 lett. c) del DLgs. 446/97).

Già prima del 2022, gli imprenditori e i professionisti non devono l'imposta qualora, in alternativa:

- si avvalgano del regime forfetario ex L. [190/2014](#) o di quello di vantaggio ex DL [98/2011](#);
- siano privi di autonoma organizzazione (ex [art. 2](#) del DLgs. 446/97), secondo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.

Imprese familiari

Come già chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 28.4.2008 n. [176](#), nelle imprese familiari "è imprenditore unicamente il titolare dell'impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi" (in senso conforme, anche la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 18.3.2021 n. 195). Esse sono quindi escluse da IRAP a partire dal 2022.

Fino al 2021, invece, sulla debenza dell'IRAP da parte dei soggetti in esame, la giurisprudenza di legittimità non ha espresso un orientamento univoco.

In linea di principio, in base alla sentenza della Cassazione SS.UU. 10.5.2016 n. [9451](#), l'impresa familiare dovrebbe essere soggetta a IRAP soltanto se si avvale di un'autonoma organizzazione, parametro da

verificare secondo le consuete modalità. In tal senso, si è espressa l'ordinanza della medesima Cassazione 30.8.2016 n. [17429](#), secondo la quale, in capo alle imprese familiari, il presupposto impositivo IRAP deve essere accertato verificando la natura dell'attività svolta dai collaboratori.

Successivamente, si sono avute altre pronunce di segno contrario (cfr. Cass. 4.6.2019 n. [15217](#) e 17.6.2016 n. 12616) che, tuttavia, non sembrano aver valorizzato adeguatamente il requisito dell'autonoma organizzazione, dando per scontato che la collaborazione dei partecipanti sia in grado di produrre valore aggiunto ulteriore rispetto a quello ottenibile con il solo apporto del titolare.

Aziende coniugali

Un ulteriore aspetto non esaminato dall'Amministrazione finanziaria, sul quale sarebbe invece opportuna una conferma, attiene alla sorte delle aziende coniugali.

Allo stato dell'arte, pare ragionevole ritenere che, dal 2022, queste continuino a scontare l'IRAP solo nell'ipotesi in cui siano equiparate alle società di fatto.

Circostanza che ricorre nell'ipotesi in cui l'azienda coniugale sia costituita dopo il matrimonio e gestita da entrambi i coniugi. Nelle istruzioni alla dichiarazione IRAP si legge, infatti, che le aziende coniugali sono tenute alla compilazione del quadro IP (riservato alle società di persone e ai soggetti ad esse assimilati, quali le società di fatto) "se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori)".

Diversamente, se l'azienda è stata costituita dopo il matrimonio, ma viene gestita da uno solo dei coniugi, oppure è appartenuta prima del matrimonio a un solo coniuge e successivamente viene gestita da entrambi i coniugi, essa è assimilata a un'impresa individuale e, come tale, dal 2022 sarà esclusa da IRAP.

Decorrenza della modifica normativa

Non rivestendo valenza interpretativa (applicandosi, infatti, dal 2022), la modifica normativa non determina l'estinzione (a favore del contribuente) dei contenziosi in corso, anche se potrebbe comunque rappresentare un elemento di valutazione da sottoporre al giudice di merito.

Inoltre, le imprese familiari che, fino al 2021 (dichiarazione IRAP 2022), hanno omesso il pagamento del tributo e la relativa dichiarazione, ritenendosi prive di autonoma organizzazione, potrebbero ancora essere oggetto di future contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Rilievi che, alla luce del quadro giurisprudenziale sopra delineato, sono certamente difendibili in sede contenziosa. Peraltro, anche in caso di esito negativo del giudizio, dovrebbe essere esclusa l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, attesa la sussistenza delle condizioni di obiettiva incertezza normativa (ai sensi degli [artt. 8](#) del DLgs. 546/92, 6 del DLgs. [472/97](#) e 10 co. 3 della L. [212/2000](#)): cfr. Cass. 15.12.2016 n. [25853](#).

art. 1 co. 8 L. 30.12.2021 n. 234

art. 2 DLgs. 15.12.1997 n. 446

Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 27.1.2022

Il Quotidiano del Commercialista del 28.1.2022 - "Dal 2022 senza IRAP anche le imprese familiari" - Fornero Scheda n.

420.58 in Agg. 1/2022 - "Esclusione da IRAP per i professionisti e gli imprenditori individuali" - Fornero

Guide Eutekne - Irap - "Impresa familiare" - Fornero L.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Azienda coniugale" - Alberti P.

Tutela e sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO

Prestazioni autonome occasionali - Comunicazione preventiva via email o sms all'Ispettorato del lavoro - Novità del DL 146/2021 convertito (DL "fisco-lavoro") - Chiarimenti (nota INL 27.1.2022n. 109)

L'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), con la nota 27.1.2022 n. [109](#), ha pubblicato le nuove FAQ sull'obbligo di comunicazione preventiva per le prestazioni occasionali, introdotto dall'[art. 13](#) del DL 146/2021 nell'ambito del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ex [art. 14](#) del DLgs. 81/2008. Nel ribadire che l'obbligo di comunicazione riguarda solo i committenti che operano in qualità di

imprenditori, l'INL fornisce alcuni chiarimenti con riguardo alle fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del predetto obbligo.

Soggetti esclusi dall'obbligo

Tra i soggetti esclusi da tale obbligo vi sono:

- la Pubblica amministrazione;
- i liberi professionisti, ove gli stessi non operino e non siano organizzati in forma d'impresa;
- gli enti del Terzo settore, a condizione che non svolgano attività commerciale;
- le fondazioni ITS, che erogano percorsi formativi professionalizzanti;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche.

Rapporti di lavoro esclusi dall'obbligo

Riguardo alle tipologie di rapporti di lavoro, l'obbligo non sussiste nei confronti di:

- prestazioni che abbiano una natura prettamente intellettuale (ad es. correttori di bozze, progettisti grafici, lettori di opere in festival o in libreria, relatori in convegni e conferenze, docenti e redattori di articoli e testi);
- addetti alle vendite;
- procacciatori d'affari;
- lavoratori dello spettacolo.

Il lavoro da remoto non esonera dall'effettuare la comunicazione, a meno che non si tratti di prestazione intellettuale.

art. 13 DL 21.10.2021 n. 146

art. 14 DLgs. 9.4.2008 n. 81

Nota Ispettorato nazionale del Lavoro 27.1.2022 n. 109

Il Quotidiano del Commercialista del 28.1.2022 - "Fuori dall'obbligo di comunicazione per lavoro occasionale prestazioni intellettuali" - Pagano

Guide Eutekne - Lavoro - "Collaborazioni occasionali" - Rivetti P., Tombari E.

Il Quotidiano del Commercialista del 24.1.2022 - "Professionisti senza obbligo di comunicazione per lavoro occasionale" - Pagano

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

DM MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 6.10.2021

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta sui prodotti da riciclo e riuso - Disposizioni attuative

In attuazione dell'art. 26-ter del DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019 n. 58, con il presente decreto vengono definite le disposizioni attuative del credito d'imposta sui prodotti da riciclo e riuso.

Soggetti beneficiari

Il credito d'imposta spetta alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che impiegano, nell'esercizio dell'attività economica o professionale, determinati prodotti derivanti da riciclo e riuso.

Prodotti agevolabili

Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione all'acquisto, nell'anno 2020, di:

- semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami; composto di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

I suddetti prodotti devono possedere i requisiti tecnici previsti dal DM in esame.

Credito d'imposta spettante

Il credito d'imposta è pari al 25% del costo di acquisto dei suddetti prodotti, fino ad un importo massimo di 10.000,00 euro per ciascun beneficiario.

Attestazione delle spese sostenute

L'effettività del sostenimento delle spese e dell'impiego o della destinazione dei suddetti prodotti nell'esercizio dell'attività economica e professionale devono risultare da un'apposita attestazione rilasciata:

- dal presidente del collegio sindacale;
- ovvero da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro;
- ovvero dal responsabile del Centro di assistenza fiscale.

Modalità e termini di presentazione dell'istanza

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nell'anno 2020, i soggetti interessati devono presentare un'apposita richiesta al Ministero della Transizione ecologica:

- dalle ore 12.00 del 22.12.2021 alle ore 12.00 del 21.2.2022;
- tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (<https://padigitale.invitalia.it>).

Riconoscimento del credito d'imposta

Il credito d'imposta è riconosciuto, da parte del Ministero della Transizione ecologica:

- previa verifica del rispetto dei requisiti previsti;
- secondo l'ordine di presentazione delle domande;
- fino ad un importo massimo di 10.000,00 euro per ciascun soggetto beneficiario;
- fino all'esaurimento delle risorse disponibili, pari a 10 milioni di euro.

Il Ministero della Transizione ecologica:

- comunica ai soggetti interessati il riconoscimento oppure il diniego dell'agevolazione;
- trasmette in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.

Indicazione nella dichiarazione dei redditi

Il credito d'imposta deve essere indicato:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento;
- nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- a decorrere dal decimo giorno successivo alla data della comunicazione del riconoscimento del credito da parte del Ministero della Transizione ecologica;
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- senza applicazione del limite annuo alle compensazioni dei crediti d'imposta agevolativi, di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

Regime fiscale del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Revoca del credito d'imposta

Il credito d'imposta è revocato:

- nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti;
- qualora la documentazione presentata per il riconoscimento del credito d'imposta contenga elementi non veritieri;
- in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.

Recupero del credito indebitamente fruito

Qualora l'Agenzia delle Entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta in esame, ne dà comunicazione per via telematica al Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero della transizione ecologica procede al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni.

Scadenze della settimana

30 gennaio 2022, Domenica *

Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

31 gennaio 2022, Lunedì

Accise

Esercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi - Termine per presentare la domanda relativa al trimestre ottobre-dicembre per ottenere il credito d'imposta o il rimborso in relazione al gasolio per autotrazione

Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

Canone RAI

Persone fisiche - Termine per il pagamento con F24 del canone 2022, o della relativa prima rata trimestrale o semestrale, nei casi in cui non sia possibile l'addebito nelle fatture relative al contratto di fornitura di energia elettrica

Persone fisiche titolari di utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale - Presentazione all'Agenzia delle Entrate, via posta o telematica, dell'autocertificazione sulla non applicazione del canone inbolletta, per il 2022

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

Contributo amministratori giudiziari

Soggetti iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati o confiscati - Termine per versare il contributo annuale di 100,00 euro dovuto per la tenuta dell'Albo

Contributo di vigilanza

Imprese di assicurazione e di riassicurazione - Termine per il versamento dell'acconto del contributo dovuto per l'anno in corso

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Contributo revisori legali

Soggetti che al 1° gennaio risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella Sezione dei revisori inattivi - Versamento del contributo annuale per l'anno in corso

Imposta di bollo

Soggetti iscritti al Registro imprese diversi dagli imprenditori individuali - Presentazione all'Ufficio delle Entrate della dichiarazione relativa agli atti presentati nell'anno precedente su supporto informatico o in via telematica

Soggetti autorizzati al pagamento in modo virtuale - Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari, della dichiarazione per l'anno precedente

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di dicembre e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di novembre

Imposte dirette

Contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari - Termine per denunciare al competente Ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dominicali e agrari dei terreni verificatesi nell'anno precedente

Imprese editrici - Presentazione telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della domanda per la concessione del credito d'imposta del 10% sulle spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto della carta

Organizzazioni di volontariato - Presentazione al Ministero del lavoro e politiche sociali della domanda di contributi per gli acquisti nell'anno precedente di ambulanze, altri autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali

Pubbliche Amministrazioni - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria delle informazioni relative alle concessioni di aree demaniali marittime rilasciate o rinnovate nell'anno precedente

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione delle infedeli dichiarazioni modelli 770/2021, presentati entro il 2.11.2021, con le sanzioni ridotte ad un nono del minimo

Sostituti d'imposta - Termine per regolarizzare l'omessa trasmissione telematica del modello 770/2021 (eventualmente suddiviso in tre parti), con la corresponsione della prevista sanzione ridotta

Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

IRAP

Soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 250 milioni di euro, non intermediari finanziari o assicurativi - Versamento saldo 2019 e primo acconto 2020, senza sanzioni e interessi, per errata applicazione dei limiti comunitari sugli aiuti

IRPEF e contributi

Datori di lavoro - Trasmissione telematica al competente ufficio del prospetto informativo relativo alle assunzioni dei soggetti disabili e delle altre categorie protette, ove obbligatorio

IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

Preponenti di agenti e rappresentanti - Termine per consegnare all'agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre ottobre-dicembre e per pagare le suddette provvigioni

Soggetti che effettuano cessioni di generi di monopolio e attività analoghe, in contabilità semplificata - Termine per rilevare contabilmente, mediante un'unica registrazione riassuntiva, gli aggi e i compensi dell'anno precedente

Soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per programmi culturali - Comunicazione in via telematica dei dati all'Agenzia delle Entrate

Soggetti che hanno ricevuto erogazioni liberali per programmi culturali - Comunicazione dei dati al Ministero della Cultura

IRPEF e relative addizionali

Esercenti professioni sanitarie iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti con il DM 9.8.2019, o soggetti delegati - Trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2021

Medici e altri professionisti sanitari, farmacie e altre strutture sanitarie, o soggetti dagli stessi delegati - Trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati delle spese sanitarie sostenute nel secondosemestre 2021

Persone fisiche - Esercizio dell'opposizione al trattamento dei dati delle spese sanitarie sostenute nel 2021, per la precompilazione dei modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022, effettuando un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Veterinari o soggetti delegati - Trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dati delle spese veterinarie sostenute nel secondo semestre 2021, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva

IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

Soggetti che hanno presentato il 730/2021 - Versamento con il modello F24, applicando gli interessi dello 0,4% mensile, degli importi derivanti dal modello 730/2021 non trattenuti dal sostituto d'imposta perincapienza

IVA

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Presentazione telematica della dichiarazione per il mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia, in relazione al trimestre ottobre-dicembre, senza fattura elettronica

Soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" - Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione relativa al trimestre ottobre-dicembre e versamento della relativa imposta

Soggetti titolari di partita IVA - Emissione di una fattura globale per tutte le consegne di imballaggi e recipienti effettuate nell'anno precedente con obbligo di restituzione, ma non restituiti

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Comunicazione ai Monopoli di Stato dei dati dei responsabili solidali per le somme giocate nel periodo contabile novembre-dicembre

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

Tributi

CAF-dipendenti - Presentazione all'Agenzia delle Entrate della relazione relativa all'anno precedente sulla capacità operativa, le risorse umane utilizzate, i controlli effettuati e le dichiarazioni trasmesse

01 febbraio 2022, Martedì

Imposte dirette

Emittenti televisive o radiofoniche locali - Termine iniziale per presentare in via telematica al Ministero dello sviluppo economico la domanda di contributo per l'anno in corso

Persone fisiche - Inizio presentazione domande al Ministero della cultura, tramite PEC, per il credito d'imposta del 50% sulle spese sostenute nel 2021 per interventi di manutenzione e restauro di immobili vincolati

Persone fisiche, soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni ed enti non commerciali - Termine iniziale per comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute nel 2021 per il miglioramento dell'acquapotabile

IVA

Soggetti con partita IVA - Termine iniziale per la presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente

02 febbraio 2022, Mercoledì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

Altre scadenze

05 febbraio 2022, Sabato *

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di gennaio

09 febbraio 2022, Mercoledì

Contributi INPS

Datori di lavoro dei settori turismo, stabilimenti termali, commercio, creativo, culturale e spettacolo - Presentazione telematica all'INPS della domanda di riesame dell'esonero dal versamento dei contributi a proprio carico

10 febbraio 2022, Giovedì

Imposte dirette

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali - Termine presentazione telematica della dichiarazione sostitutiva per il credito d'imposta del 50% relativo agli investimenti pubblicitari, effettuati nell'anno precedente

Soggetti che l'anno scorso hanno sostenuto compensi per avvocati o arbitri - Presentazione telematica al Ministero della Giustizia delle domande per il credito d'imposta, in caso di procedimenti conclusi con successo o lodo

Titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati - Inizio presentazione telematica all'Agenzia Entrate della comunicazione del canone patrimoniale dovuto nell'anno 2021, per il previsto credito d'imposta

** Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*